

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1558 del 03/04/2020
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO16A0069. DITTA SOCIETÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ABETONE (S.V.A.) S.R.L. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO FONTANACCE NEL COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO), CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE, AD USO PISCICOLTURA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1526 del 30/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tre APRILE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Regolamento Regionale 20.11.2001, n. 41

Procedimento MO16A0069

Ditta SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ABETONE (S.V.A.) S.R.L.

CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO FONTANACCE NEL COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO), CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE, AD USO PISCICOLTURA.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini", con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);

Premesso che:

- con determinazione regionale n. 11790 del 17/09/2007 è stata rilasciata alla Ditta Società per la Valorizzazione dell'Abetone S.r.l., C.F. 80000670366, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Fontanacce in località Ca' dell'Alda del comune di Pievepelago (MO), ad uso piscicoltura, caratterizzata da una portata massima di esercizio pari a 15 l/s e media di 10 l/s, con restituzione

in continuo delle acque prelevate nello stesso Rio, a cui è stato assegnato il codice di procedimento MO05A0004;

- la succitata concessione è scaduta in data 31/12/2015;

- nei termini di scadenza del provvedimento di concessione sopra richiamato, non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo di concessione da parte della Ditta Società per la Valorizzazione dell'Abetone S.r.l.;

Preso atto che la suddetta Ditta:

- con nota assunta al protocollo del SAC di Modena con n. PGMO/2016/17277 del 19/09/2016, ha presentato domanda di nuova concessione per la medesima derivazione, a cui è stato assegnato il codice di procedimento MO16A0069;

- ha continuato la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Fontanacce, in località Ca' dell'Alda del comune di Pievepelago (MO), con valori di portata massima e media pari a quelli richiesti in concessione;

Esaminata la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- opera di presa fissa, costituita da una bocca regolata da una paratoia manuale;

- corpo idrico: Rio Fontanacce;

- ubicazione punto di presa: foglio 41 fronte mappale 8 del comune di Pievepelago (MO), località Ca' dell'Alda;

- coordinate UTM RER X = 624.861, Y = 893.653;

- portata massima del prelievo: 15 l/s;

- portata media del prelievo: 10 l/s;

- destinazione d'uso: piscicoltura;

Dato atto che l'opera di presa e parte della condotta di adduzione dell'acqua derivata ricadono all'interno del Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese e in area SIC-ZPS IT4040002 "Monte Rondinaio, Monte Giovo";

Accertato dalla documentazione tecnica, allegata alla domanda di concessione, che tale derivazione comporta l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Rio Fontanacce con le seguenti opere:

- tubo di adduzione, dal diametro di 50 cm, per un tratto di circa 37 m di lunghezza, identificato catastalmente al foglio 41 fronte mappale 8 del comune di Pievepelago (MO);

- due manufatti per lo scarico delle acque derivate (prima usate per l'alimentazione delle vasche dell'impianto ittiogenico), aventi rispettivamente diametro di 0,44 m e 1,00 m, situati di fronte all'impianto ittico di proprietà del Concessionario, in area demaniale identificabile catastalmente al foglio 33 fronte mappale 394 in località Ponte Sant'Anna del comune di Pievepelago (MO);

Considerato che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 252 del 20/09/2017, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

Acquisiti i contributi richiesti per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/2001, da parte degli Enti di competenza, come di seguito specificato:

- con nota acquisita al protocollo n. PGM0/2017/20065 del 13/10/2017, il parere favorevole della Provincia di Modena;

- con nota assunta al protocollo n. PGM0/2017/23367 del 28/11/2017, il nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria e contenente le prescrizioni e le condizioni a cui il Concessionario si deve attenere scrupolosamente per tutta la durata della concessione;

- con nota assunta al protocollo n. PG/2019/13551 del 25/01/2019 il nulla osta, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 6/2005, con parere favorevole dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale;

Accertato che nelle vicinanze del punto di prelievo della richiesta di concessione non risultano esserci fonti alternative utili a soddisfare il bisogno idrico del Richiedente;

Considerato:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7 del R. D. n. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R. R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione ex ante condotta con il "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

Accertato che la Ditta Società per la Valorizzazione dell'Abetone S.r.l. ha corrisposto i seguenti pagamenti:

- tutti i canoni pregressi, relativi alla precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 11790 del 17/09/2007 e scaduta in data 31/12/2015;

- i canoni relativi alle annualità 2016-2017-2018-2019;

Verificato, altresì, che in data 13/03/2020 sono stati versati i seguenti importi:

– € 912,53 per il canone dell'anno 2020;

– € 769,53 per l'adeguamento del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 105 l/s;

Ritenuto, inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2029, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- Il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità Demanio Acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di assentire, fatto salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Società per la Valorizzazione dell'Abetone (S.V.A.) S.r.l., C.F. 80000670366, con sede legale in via Radici n. 5 nel comune di Pievepelago (MO), frazione Sant'Anna, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Fontanacce in località Ca' dell'Alda del comune di Pievepelago (MO), ad uso piscicoltura, caratterizzata da una portata massima di esercizio pari a 15 l/s e media di 10 l/s, con occupazione di area demaniale, codice di procedimento MO16A0069;

2. di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo, conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 28/02/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa e delle occupazioni di aree demaniali annesse;

3. di disporre che il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni e prescrizioni del suddetto disciplinare e del nulla osta idraulico, rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria;

4. di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è valida fino al 31.12.2029;

5. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento dei canoni annuali di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

6. di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

7. di dare atto che i canoni annuali di concessione, l'adeguamento del deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

8. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.G.R. n. 486/2017;

9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

10. di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

11. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta Società per la Valorizzazione dell'Abetone S.V.A. S.R.L., con sede legale in via Radici n. 5 nel comune di Pievepelago (MO), C.F. 80000670366, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale (domanda di concessione PGMO/2016/17277 del 19/09/2016 – cod. Sisteb MO16A0069).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è costituita da una bocca regolata da una paratoia manuale, collocata a circa 9 m più a monte di una briglia, ad una altezza superiore di 2 m, nella parte terminale di un braccio del Rio Fontanacce, situata in sinistra idraulica dell'alveo, realizzata tramite una difesa spondale in massi ciclopici.

Il punto di presa è identificato catastalmente al foglio 41 fronte mappale 8 del comune di Pievepelago (MO), località Ca' dell'Alda.

Coordinate UTM RER opera di presa: X = 624.861, Y = 893.653

Tramite una condotta di circa 470 m, costituita in parte da tubazioni in calcestruzzo (in alcuni tratti sostituite con tubazioni in PVC con diametro di 50 cm) e in parte da canaletta a pelo libero, l'acqua derivata viene convogliata all'impianto ittiogenico di proprietà del Concessionario, che dispone di sette vasche di accrescimento e di un vano per l'avanotteria.

Il tubo di adduzione, dal diametro di 50 cm, occupa terreno di pertinenza demaniale per un tratto di circa 37 m di lunghezza.

L'acqua derivata, dopo avere alimentato le vasche dell'impianto, viene restituita al rio Fontanacce mediante due manufatti di scarico, distanti fra di loro circa 15 m, aventi rispettivamente diametro di 0,44 m e 1,00 m, situati di fronte all'impianto ittico di proprietà del Concessionario, in area demaniale identificabile catastalmente al foglio 33 fronte mappale 394 del comune di Pievepelago (MO).

Coordinate UTM RER scarico A: X = 625.180, Y = 893.949

Coordinate UTM RER scarico B: X = 625.172, Y = 893.938

Il prelievo e la parte iniziale della condotta di adduzione sono situati all'interno dell'area contigua del Parco regionale Alto Appennino Modenese e ricadono, in porzione minimale, all'interno del Sito Rete Natura 2000, IT4040002 "Monte Rondinaio, Monte Giovo".

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La derivazione avviene dal corpo idrico superficiale Rio Fontanacce;
2. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nella portata massima di 15 l/s e media di 10 l/s;
3. L'acqua derivata è utilizzata ad uso piscicoltura, per alimentare le vasche dell'impianto ittico di proprietà del Concessionario;
4. Dalle vasche dell'impianto ittiogenico l'acqua derivata viene restituita in continuo nello stesso corso

d'acqua.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D. Lgs. n. 152/06, il Concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di un idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e restituiti.

I dati ricavati dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE – SAC di MODENA – Via Giardini n.472/L, 41124 Modena – PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – Via della Fiera n.8, 40127 Bologna – PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA – AMBITO OPERATIVO DI MODENA – Via Fonteraso n. 15, 41121 Modena – PEC: stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il Concessionario, inoltre, ai sensi della D.G.R. n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questo SAC la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

2. **Cartello identificativo** – Il Concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il Concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **105 l/s**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Rio Fontanacce, per cui il suddetto valore di DMV si intende misurato a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica

amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

4. Condizioni particolari della concessione - Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dal nulla osta idraulico, rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, protocollo n. PGM0/2017/23367 del 28/11/2017, allegato all'atto di concessione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria.

5. Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici – La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

6. Variazioni – Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

7. Subconcessione – Il Concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità – Il Concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Sospensioni del prelievo – Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

10. Cessazione dell'utenza – In caso di cessazione dell'utenza, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del Concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**, fatto salvo il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.

3. Il Concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il Concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 22, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

4. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Prima del ritiro del provvedimento di concessione, il Concessionario è tenuto a versare gli importi relativi ai canoni per le seguenti annualità:

- per l'anno 2016 la somma di € **891,00**, di cui € 161,00 dovuti alla derivazione di acqua pubblica superficiale e € 730,00 imputabili all'occupazione di area demaniale, sia con la condotta di adduzione dell'acqua derivata per un tratto di 37 m, che con due manufatti di scarico per la restituzione dell'acqua;
- per l'anno 2017 la somma di € **891,89**, di cui € 161,16 per la derivazione di acqua pubblica superficiale e € 730,73 per l'occupazione di area demaniale;
- per l'anno 2018 la somma di € **899,03**, di cui € 162,45 per la derivazione di acqua pubblica superficiale e € 736,58 per l'occupazione di area demaniale;
- per l'anno 2019 la somma di € **911,61**, di cui € 164,72 per la derivazione di acqua pubblica superficiale e € 746,89 per l'occupazione di area demaniale;
- per l'anno 2020 la somma di € **912,53**, di cui € 164,89 per la derivazione di acqua pubblica superficiale e € 747,64 per l'occupazione di area demaniale;

2. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il Concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

5. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 912,53.

Il Concessionario deve provvedere ad integrare la somma di € 143,00, versata in data 21/01/2008 per la precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 11790 del 17/09/2007, versando l'importo di € **769,53**, prima del ritiro dell'atto di concessione.

2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del Concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.

3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.